



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 36 DEL 16/02/2021**

**SEDUTA PUBBLICA  
OGGETTO**

---

Laneco srl / Comune di Campi Bisenzio – TAR Toscana sentenza n. 1022/2020 - Acquisizione di area di proprietà privata utilizzata senza titolo per scopi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001.

---

L'anno , il giorno sedici del mese di febbraio , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ROCCO TAMMARO - ANTONIO OTRANTO - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Assente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Assente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Assente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti ---.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI - ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(\* ) Essendo entrati; (\*\* ) Essendo usciti nel corso della seduta

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Campi Bisenzio, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e il Comune di Firenze sottoscrivevano Accordo di Programma 14/07/1994, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1168 del 26/09/1994;
- il Comune di Campi Bisenzio, con Deliberazione della Giunta comunale n. 848 del 30/06/1995, approvava il progetto esecutivo di cui al Piano Particolareggiato 3/C in Via Fratelli Cervi per la realizzazione di una rotatoria stradale davanti al complesso commerciale "I Gigli" in Campi Bisenzio, dichiarando la pubblica utilità dell'opera e fissando i termini di inizio e conclusione delle procedure di occupazione di urgenza e di esproprio, nonché di inizio e conclusione dei lavori;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 26/01/1996 venivano approvati la revisione e l'adeguamento del progetto su menzionato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 19/04/1996, veniva approvato il nuovo Piano Particolareggiato di Esproprio, dando atto che l'approvazione del progetto di cui trattasi, equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 1/1978;
- con Ordinanza sindacale n. 161 del 29/04/1996, veniva disposta l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'intervento suddetto, fra i quali l'area distinta al NCT Foglio di mappa n. 7, particella n. 189, intestata alla TUSCANIAFIL S.n.c. con sede in Campi Bisenzio, da espropriare per mq 333, descritta come "piazzale asfaltato e recinzione", la quale veniva occupata con relativo verbale di immissione in possesso e stato consistenza del 12/06/1996; la porzione da espropriare della particella n. 189 fu variata nella particella n. 697 di mq 450, giusta frazionamento prot. n. 566274 del 24.10.2000;
- a seguito dell'ultimazione della rotatoria *de qua*, allo scadere dei termini di legge per l'emanazione del decreto di esproprio (28/04/2001), l'area identificata al NCT del Comune di Campi Bisenzio al foglio di mappa n. 7, particella n. 697 di mq 450 risultava occupata e trasformata in carenza di acquisizione tramite cessione bonaria o emissione del decreto di esproprio;

Dato atto che:

- con ricorso al TAR Toscana RG n. 975/2016, la LANECO srl, avente causa dell'allora proprietaria TUSCANIAFIL S.n.c., chiedeva il risarcimento del danno da occupazione *sine titulo* e trasformazione mediante realizzazione di opera pubblica di resede del compendio produttivo di proprietà della medesima società;



- con Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 13/07/2016 si disponeva di conferire mandato ad un legale al fine di resistere all'azione della ricorrente. L'Ente si costituiva in giudizio con memoria 22/07/2016 e, a mezzo di memoria difensiva 6/03/2020, eccepiva, fra l'altro, la prescrizione del diritto al risarcimento;
- con sentenza n. 1022 del 31/08/2020, il TAR Toscana accoglieva il ricorso della LANECO srl, ordinando all'Amministrazione intimata di far cessare la situazione di illecita occupazione mediante la restituzione del bene o con acquisizione ex art. 42bis DPR 327/2001; condannando il Comune al risarcimento del danno per la temporanea perdita della disponibilità dell'immobile secondo i criteri di legge, oltre spese e precisando, altresì, che il diritto al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene per le annualità di occupazione illecita che vanno dal 28/04/2001 al 16/04/2007 deve considerarsi prescritto. Al fine di adempiere, il Giudice assegnava termine di mesi 6 dal deposito/comunicazione della sentenza, avvenuta in data 31/08/2020;

Visto l'art. 42 bis DPR 327/2001, il quale dispone che: *“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.”*, nonché (...) *“Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità (...). Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.”*; e al comma 4 che: *“Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziano l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione...”* e che la medesima norma, al comma 8, stabilisce che deve essere rinnovata la valutazione di attualità e la prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione;

Precisato che l'area di cui trattasi è attualmente sede della rotatoria stradale di Via Fratelli Cervi, in fregio al Centro commerciale “I Gigli”, la quale costituisce snodo primario di collegamento viario fra le arterie di Via S. Quirico e Via A. Einstein, classificate di categoria “E”; all'interno della Zona industriale di Capalle e che, pertanto, non risulta possibile la restituzione dell'immobile alla società ricorrente, in quanto lo stesso sedime è stato irreversibilmente trasformato per assolvere a scopi di comprovato interesse pubblico;

Visti:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5/01/2021, con la quale è stata approvata la proposta rivolta al Consiglio Comunale di acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, dell'area individuata al NCT del Comune di Campi Bisenzio, Foglio di mappa n. 7, particella n. 697 di mq 450, utilizzata e trasformata senza titolo per scopi di interesse pubblico;
- la nota prot. 67701 Del 23/12/2020 recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione ex art. 42bis DPR 327/2001 dell'area di cui trattasi e dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte di Laneco srl;

Vista la relazione del 5/02/del Dirigente del Settore 4, sottoscritta digitalmente ed allegata in copia al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A), nella quale si prende atto e si recepiscono gli esiti e le considerazioni della stima del 19/12/2020, prodotta dal tecnico incaricato dall'Amministrazione, Arch. Francesco Falli Volterrani, secondo i criteri indicati in sentenza, sottoscritta in forma digitale in data 21.12.2020, registrata al protocollo dell'Ente con n. 67524 del 22.12.2020 ed allegata in copia al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato B), dalla quale risulta che:

- la Destinazione Urbanistica dell'area secondo il RUC vigente (DCC 201/2004 e 90/2005) è: parte "*Viabilità urbana e territoriale secondaria esistente e di progetto*", art.89 N.T.A., parte "*Viabilità prioritaria generatrice di sviluppo urbano*", art. 90 N.T.A. con annessi "*Itinerari pedo-ciclabile*", art. 93 N.T.A. e parte "*Verde di rispetto*" art. 95 N.T.A. e che, secondo le norme richiamate, in nessun caso è oggi consentita l'edificazione dell'area;
- le norme attuali consentono un rapporto di copertura del lotto non superiore al 50% e che dunque la superficie massima di ingombro degli edifici non deve superare i mq 3.627,05;
- l'attuale ingombro planimetrico degli edifici di proprietà Laneco s.r.l. è pari a mq 3.728,65 (dunque superiore al massimo ingombro oggi ammissibile individuato in mq 3.627,05) e che l'area in questione si trova a ridosso della sede stradale (dalla quale, nel caso, eventuali costruzioni devono essere mantenute a debita distanza);
- dalle suesposte considerazioni, emerge che, in riferimento all'area *de qua*, non sono consentiti interventi in ampliamento planimetrico delle attuali consistenze, come confermato dalla nota tecnica del Geom. Arnone, il quale non accenna all'ipotesi edificatoria ai fini valutativi dell'area e che, dunque, al privato non viene sacrificato nessun diritto edificatorio;
- considerando la conformazione, l'ubicazione, lo stato generale di manutenzione degli edifici e, più in generale, tutte le caratteristiche incidenti sulla sua valutazione, e secondo quanto precisamente indicato nel disciplinare estimativo redatto dall'Agenzia delle Entrate (Osservatorio OMI), è possibile individuare mediante un opportuno coefficiente di ragguaglio il valore dell'area scoperta a servizio del complesso, che viene determinato nella misura del 10% del valore attribuito all'edificato, pari a €/mq 1.000,00 × 10% = €/mq 100,00, ricordando che la consistenza dell'immobile di cui trattasi è pari a mq 450;
- alla luce di quanto sopra, i valori delle aree, ai fini del calcolo della somma da offrire secondo il citato art. 42bis, siano pertanto i seguenti:

a) Pregiudizio patrimoniale, come da Sentenza del T.A.R. Toscana n. 1022/2020      € 45.000,00

b) Pregiudizio non patrimoniale, art. 42bis, c. 1 T.U. Esp.	€ 4.500,00
c) Indennità di occupazione legittima, intervenuta prescrizione decennale dalla richiesta	.€ 0,00
d) Indennità di occupazione illegittima, dal 17.04.2007 all'attualità, art. 42bis, c. 3 T.U. Esp.	
€ 32.298,53, oltre rivalutazione ed interessi di Legge per ulteriori € 3.061,90 pari a...	€ 35.360,43
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 84.860,43</b>

Precisato che la voce “danno patrimoniale” sarà ricalcolata, con i medesimi criteri, a seguito di pubblicazione degli indici ISTAT aggiornati al periodo riferito alla data del pagamento, nonché tenuto conto degli interessi *medio tempore* maturati;

Preso atto che è orientamento prevalente in giurisprudenza che l'interesse pubblico idoneo a giustificare un provvedimento di acquisizione ex art. 42bis DPR 327/2001 può fondarsi sulla circostanza che un'opera stradale sia già stata completata da anni, che vi è dunque un interesse pubblico al suo mantenimento, in quanto la medesima è costantemente utilizzata dalla collettività e che è trascorso un lungo lasso di tempo dall'occupazione, tale per cui vi è la preminente necessità di conservare l'opera al servizio della comunità, piuttosto che dovervi rinunciare (Cfr., tra le altre, TAR Salerno n. 1096/2018);

Ritenuto che nella valutazione degli interessi in conflitto, ai sensi del predetto art. 42 bis, risulti prevalente l'interesse pubblico al mantenimento dello stato di fatto dell'area ove è stata realizzata l'infrastruttura viaria di cui trattasi, in quanto rispondente ad un'esigenza di interesse generale a soddisfare un'utilità collettiva, tale da giustificare il trasferimento della proprietà degli immobili all'Ente;

Valutato, alla luce di quanto sopra, l'interesse dell'Amministrazione Comunale all'acquisizione dell'area *de qua* al proprio demanio stradale, ai sensi del citato art. 42 bis DPR 327/2001, al fine di far cessare la situazione di illecita occupazione del predetto bene, mantenendo la rotatoria stradale all'uso pubblico al quale è adibita da anni;

Ritenuto, altresì, per le motivazioni sopra riportate, di procedere all'acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, dell'area catastalmente individuata al NCT del Comune di Campi Bisenzio, NCT Foglio di mappa n. 7, particella n. 697 di mq 450, attualmente sede della rotatoria stradale di Via Fratelli Cervi, in fregio al Centro commerciale “I Gigli”, la quale, ripetesì, costituisce snodo di collegamento viario fra le arterie di Via S. Quirico e Via A. Einstein;

Dato atto che in conseguenza della citata sentenza del TAR Toscana n. 1022/2020 ed ai fini della conclusione dell'iter relativo alla presente acquisizione, sarà contestualmente avviata la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 Dlgs 267/2000 e 36 Reg. Comunale di contabilità (DCC n. 9/2016);

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett l), D.Lgs. 267/2000; all'adozione



del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il DPR 327/2001;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 15.02.2021 dalla II Commissione Consiliare "*Assetto del Territorio*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Uditi:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di "*Urbanistica, Edilizia Privata, Personale*",
- gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA", dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO", dal Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO" e dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA",
- la replica formulata dal Vice Sindaco Di Fede
- le considerazioni palesate dal Consigliere Azzarri (gruppo P.D.) e dal Consigliere Cantini capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA";

Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese separatamente, a discussione conclusa come disposto dall'art. 65 comma 3 del vigente "*Regolamento del Consiglio Comunale*", dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA", dal Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO" e dal Consigliere Cantini capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA";

Preso atto che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari, entra a far parte dell'adunanza il Consigliere Carovani; sono pertanto presenti n. 22 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 22
- Consiglieri favorevoli n. 22
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre l'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, dell'area individuata al Catasto Terreni del Comune di Campi Bisenzio Foglio di mappa n. 7, particella n. 697 di mq 450, di proprietà di LANECO SRL, utilizzata e trasformata senza titolo per scopi di interesse pubblico, per le suesposte motivazioni;
- 3) di prendere atto e di recepire gli esiti e le considerazioni, nonché la quantificazione effettuata dal tecnico incaricato dall'Amministrazione, con relazione estimativa 19/12/2020 prot. 67524 (All. B parte integrante), circa la somma da corrispondere per l'acquisizione mediante la presente procedura, come riportato nella relazione dirigenziale 5/02/2021 (All. A parte integrante), entrambe allegati parte integrante e sostanziale, quale sotto specificata:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Pregiudizio patrimoniale, come da Sentenza del T.A.R. Toscana n. 1022/2020                     | € 45.000,00        |
| b) Pregiudizio non patrimoniale, art. 42bis, c. 1 T.U. Esp.                                       | € 4.500,00         |
| c) Indennità di occupazione legittima, intervenuta prescrizione decennale dalla richiesta         | € 0,00             |
| d) Indennità di occupazione illegittima, dal 17.04.2007 all'attualità, art. 42bis, c. 3 T.U. Esp. |                    |
| € 32.298,53, oltre rivalutazione ed interessi di Legge per ulteriori € 3.061,90 pari a            | € 35.360,43        |
| <b>TOTALE .....</b>   | <b>€ 84.860,43</b> |
- 4) di dare atto che la somma complessiva, in riferimento alla voce "danno patrimoniale", sarà ricalcolata, con i medesimi criteri, a seguito di pubblicazione degli indici ISTAT aggiornati al periodo riferito alla data del pagamento, nonché tenuto conto degli interessi *medio tempore* maturati;
- 5) di dare atto che in conseguenza della citata sentenza del TAR Toscana n. 1022/2020 ed ai fini della conclusione dell'iter relativo alla presente acquisizione, sarà contestualmente avviata la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 Dlgs 267/2000 e 36 Reg. Comunale di contabilità (DCC n. 9/2016);
- 6) di dare mandato al Dirigente del Settore 4 affinché proceda all'emanazione del provvedimento dirigenziale di acquisizione ai sensi dell'art. 42bis DPR 327/2001, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Campi Bisenzio quale Ente beneficiario, disponendo altresì il pagamento in favore di LANECO SRL, con sede in Via S. Quirico n. 224 – 50013 Campi Bisenzio (FI), con le modalità dai medesimi indicate, in caso di accettazione dell'indennità offerta, oppure tramite deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Sezione di Firenze, a favore della medesima società, in caso di rifiuto dell'indennità offerta;
- 7) di dare atto che il provvedimento di acquisizione sarà trasmesso, in forma integrale, alla Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;



8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere all'esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 1022/2020, mediante adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto nei termini indicati;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 22
- Voti favorevoli n. 22
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETO-OTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".





Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione  
C.C./G.C. n° 36 del 16-02-2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE / ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Laneco srl / Comune di Campi Bisenzio – TAR Toscana sentenza n. 1022/2020 - Acquisizione di area di proprietà privata utilizzata senza titolo per scopi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il/La sottoscritto/a Dirigente/Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 05-02-2021

II DIRIGENTE DEL SETTORE 4  
Programmazione e Gestione del Territorio  
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dirigente del Settore 3 "Risorse" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 5/2/2021

II DIRIGENTE DEL SETTORE 3 - RISORSE  
Dott. Niccolò Nucchi



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

**Il Segretario Generale**

f.to GRAZIA RAZZINO

---

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.